

Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

TRIBUNALE DI RIMINI - SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 c.p.c.

E richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ex art. 151 c.p.c.

Per la Sig.ra **Cefala' Maria Stella**, nata in VIBO VALENTIA il 21/06/1965, c.f. CFLMST65H61F537I, e residente in VIBO VALENTIA MARINA (VV) via SENATORE PARODI pal. MARISUD SNC, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Caruso (c.f. CRSCZR75S44G371N fax 095623374 pec: cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it), presso il cui studio legale, sito in Paternò via N. Sauro n. 21 elegge domicilio, giusta procura in calce al presente atto, e chiedericeversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione, anche a mezzo telefax, al numero 095 623374 , ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c. cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it, ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA(MIUR)**, c.f. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura dello Stato presso cui ha eletto domicilio Via G. Reni, 4 - C.A.P. 40100 Bologna - C.F. 80068910373
PEC: bologna@mailcert.avvocaturastato.it

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA AMBITO TERRITORIALE DI FORLÌ CESENA E RIMINI UFFICIO VII**, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

tempore, Viale Salinatore, 24 - 47100 - Forlì (FC) csafo@postacert.istruzione.it C.F.:
92086100408 rappresentato e difeso ex Lege dall'Avvocatura dello Stato presso cui ha eletto
domicilio in Bologna Via G. Reni, 4 - C.A.P. 40100 CF 80068910373
PEC: bologna@mailcert.avvocaturastato.it;

-E nei confronti di: tutti i docenti controinteressati che hanno ottenuto sede definitiva a seguito
del piano di mobilità 2016/17 negli ambiti territoriali prescelti dalla ricorrente all'interno della
propria domanda di mobilità, in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati in virtù di
punteggio e/o fase, ed, in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser trasferita
al posto di uno di detti docenti.

2

PREMESSO IN FATTO

La ricorrente, docente di scuola primaria (classe di concorso EEEE) posto comune, era inserita
all'interno delle GAE (Graduatorie ad Esaurimento) della Provincia di Vibo Valentia.

Con la L. n. 107/2015, per i docenti precari della scuola primaria e secondaria è stato previsto
un piano straordinario di assunzione che vedeva tali docenti, sulla base di richieste volontarie,
ripartiti in fasi assunzionali a seconda della graduatoria di provenienza e della relativa
posizione.



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

Tali fasi di immissioni in ruolo venivano suddivise in: **fase 0 e A** a carattere provinciale, **fase B e C** a carattere nazionale.

In virtù di tale ripartizione la ricorrente, veniva inserita nella fase assunzionale C) e, per l'effetto, otteneva una proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato a far data dall'A.S. 2015/16, ottenendo la sede provvisoria dove prendere servizio.

Con **Ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016**, resa sulla scorta del **C.C.N.I del 08.04.2016**, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, anche al fine di far acquisire la sede definitiva ai docenti immessi in ruolo nell'A.S. 2015/2016, disciplinava la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 alla quale il personale docente poteva aderire volontariamente indicando, fra l'altro, gli ambiti e/o le Province di preferenza, e gli eventuali titoli di precedenza, avrebbe ottenuto una sede in uno degli Istituti scolastici rimasti disponibili.

Di conseguenza, la ricorrente presentava la domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale specificando: 1) di avere conseguito titolo d'idoneità, a seguito di superamento di pubblico concorso per titoli e per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli pari o superiori; 2) di essere in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese; 3) indicando, quali preferenze territoriali, 18 ambiti, tra i quali ha collocato per primi quelli della Regione Sicilia, ed in particolare della Provincia di Vibo Valentia.



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

A seguito di tale istanza di mobilità, volta all'ottenimento della sede di servizio definitiva per l'A.S. 2016/17, alla ricorrente veniva assegnato il punteggio di 18 e veniva destinata all'Ambito TOSCANA 0024.

La docente APPARTENENTE ALLA FASA C DELLA MOBILITA' 2016/17, veniva **scavalcata** nelle sedi della stessa prioritariamente scelte **da altri docenti collocati nella fase D**, che invece avrebbero potuto ottenere tali sedi solo subordinatamente ai docenti di fase di appartenenza della ricorrente stessa. A causa di questo errore è stato attribuito a docenti di fase D un ambito della Regione CALABRIA negato invece alla ricorrente appartenente alla FASE C .

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, comunicava alla ricorrente, a mezzo della posta elettronica ordinaria, (modalità, tra l'altro, non consentita dal bando di mobilità), che, *"per l'anno scolastico 2016/2017 ha ottenuto il trasferimento presso Toscana Ambito 0024 su Scuola Primaria - posto comune"*.

Giova, sin da ora, rilevare che la suddetta Ordinanza Ministeriale n. 241, a seguito di un ricorso collettivo proposto dai docenti rientranti nelle diverse fasi, è già stata cautelativamente sospesa dal T.A.R. Lazio - Roma, con ordinanza n. 3588 del 01.07.2016, poiché affetta da molteplici vizi di illegittimità costituzionale.

Conseguentemente, l'intera procedura di mobilità, ed in particolare l'assegnazione della docente all'ambito territoriale di SIENA – TOSCANA 0024, inserito dalla stessa al posto n. 4 tra



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

le preferenze territoriali espresse nella domanda di mobilità, sono illegittimi e lesivi dei suoi diritti, sicché dovranno essere annullati e/o disapplicati alla stregua dei seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

PRELIMINARMENTE, si rileva la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro territorialmente competente ex **art. 413 5° comma c.p.c.**

In effetti, come da decisione del **Consiglio di Stato n 3415/2015** del 07/07/2015 *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all’interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l’inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l’aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l’inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa.”*



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

Nel caso di specie, non richiedendo la formazione della graduatoria alcun margine di discrezionalità della P.A., siamo in presenza di vicende di lavoro privatizzato, che trova fonte e regolamento in norme di legge e di contrattazione.

Ed ancora per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto **il 6 CD G.B. CASTI di RIMINI** è la sede di effettivo servizio dell'odierna ricorrente, giusto l'art. 413 cpc co 5 che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni *"il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*

In ordine alle ragioni sulle quali si fonda la domanda, occorre osservare che il provvedimento di assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale di RIMINI, è assolutamente illegittimo in quanto inficiato da evidenti irregolarità.

Sul punto, al fine di inquadrare la fattispecie in esame, è opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Ebbene, con **ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016**, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, ed, in base all'**art. 1**, prevedeva che *"le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa"*.



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

Il C.C.N.I. dell'08.04.2016 "concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017", all'art. 3, avente ad oggetto la "mobilità territoriale a domanda e d'ufficio" disponeva espressamente che: "1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. 2. Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità. 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13. 4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti 5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6...".



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

Ai sensi dell'**art. 6** del citato C.C.N.I., le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocavano in quattro distinte fasi: I) - **fase A** avente ad oggetto i trasferimenti e passaggi di ruolo all'interno della provincia (compresa assegnazione sede definitiva neo assunti nell'A.S.'15/16 da fase 0 ed a); II) - **fase B** (i cui destinatari sono gli inseriti nelle graduatorie del concorso bandito con D.M n. 82/2012 e facenti parte delle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 104/2016666), che aveva ad oggetto i trasferimenti fuori provincia e passaggi di cattedra e di ruolo fuori provincia per gli assunti entro il 2014/15 (titolarità su scuola solo nel primo ambito) e l'assegnazione della sede definitiva in provincia per concorso 2012 fasi b e c (titolarità solo su ambito).

La fase C, i cui destinatari sono i docenti assunti da GAE nelle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2015, avente ad oggetto l'assegnazione di una sede definitiva e la titolarità solo su ambito, si svolgeva, poi, in un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale.

Da ultimo **la fase D**, riservata agli assunti nell'anno scolastico 2015/16 da fase assunzionale zero ed A del piano di cui alla legge n. 107/2015 provenienti dalle graduatorie di concorso i cui destinatari possono proporre ***"istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito"*** dopo le operazioni di cui alla fasi precedenti. Dunque solamente sui posti eventualmente residuati dalle fasi precedenti.



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

Il successivo **art. 13** del medesimo C.C.N.I. regolava il “*sistema delle precedenze*” prevedendo, chiaramente, che: “*Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle **quattro fasi della mobilità territoriale** per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sotto elencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica*”.

La medesima ordinanza ministeriale, quindi, dopo aver previsto, **all'art. 4**, la documentazione da allegare alle domande ed aver sancito, al successivo **art. 5**, la possibilità di rettifiche, revoche e rinunce, **all'art.6**, avente ad oggetto “*organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi pubblicazione del movimento e adempimenti successivi*”, prevedeva che: “*i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e dell'Ufficio territorialmente competente, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell'ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni ... Al personale che ha ottenuto il*



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

*trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e **per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale istanze on line**".*

Sul punto, il già citato art. 6 del C.C.N.I. dell'8.4.2016 affermava che: *"Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio**".*

L'Allegato 1 al C.C.N.I. prevedeva dettagliatamente l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo con riferimento alle descritte 4 fasi della mobilità ed alla loro sequenza progressiva.

Detto allegato regolava, infatti, l'effettuazione **della fase C**, per gli ambiti nazionali, nonché l'effettuazione della **fase D** delle medesime procedure di mobilità previste dall'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016, ponendole in fase subordinata l'una all'altra **dando precedenza alla Fase C,** solamente per **i posti residuati, prevedendo lo scorrimento della Fase D**

Quindi, appare evidente che, nel sistema delineato dall'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016, così come specificato ed articolato dall'Allegato 1, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio, e sulle precedenze legate alla FASE di appartenenza indicate nella norma: **la docente, odierna ricorrente, che ha posto in essere la domanda di mobilità in**



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

relazione al punteggio ed all'appartenenza alla fase C avrebbe dovuto avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva della mobilità sui colleghi di fase D, in relazione ai posti disponibili e secondo l'ordine indicato dalla stessa nella domanda, invece è stata destinataria di una sede assegnata ad un ambito territoriale indicato solo al n. 4 tra le preferenze espresse.

In altri termini, alla luce della richiamata normativa, i criteri previsti per l'assegnazione dell'ambito territoriale e, di conseguenza, per la titolarità di una cattedra, sono due: **1) punteggio più alto conseguito per la medesima fase assunzionale; 2) eventuali diritti di precedenza ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.I fatte valere solo esclusivamente all'interno della fase di appartenenza.**

Ebbene, sulla scorta della normativa richiamata, che già di per sé presenta gravi motivi di illegittimità e di disparità di trattamento (come riconosciuto dal T.A.R. Lazio e come meglio si dirà in seguito), il M.I.U.R., applicando erroneamente i criteri delle precedenze e dell'assegnazione dell'ambito indicato seguendo il punteggio più alto, ha destinato gli ambiti territoriali (talune volte senza che gli stessi siano stati neanche indicati e richiesti dai docenti) senza alcun rispetto del principio della prevalenza in graduatoria scandito dall'appartenenza ad una fase prioritaria e dal punteggio attribuito a ciascun docente.

A conferma di quanto appena asserito, basti confrontare l'elenco dei nominativi dei docenti relativa alle assegnazioni della fase D, che riporta i punteggi di ciascun insegnante e l'ambito di



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

assegnazione destinato, per comprendere quante irregolarità ci sono state nell'espletamento di tutta la procedura, ed in particolar modo, per quanto attiene alla subordinazione della FASE D rispetto alla FASE C a cui appartiene la ricorrente.

Infatti, nel caso di specie, come detto, la ricorrente si è vista assegnare un ambito territoriale richiesto solo al n. 4 delle preferenze territoriali, nonostante la stessa si trovasse nell'ambito della fase C rispetto ad altri docenti collocati addirittura nella fase successiva.

A titolo esemplificativo, come già rilevato, è sufficiente confrontare l'allegato elenco relativo alle assegnazioni della fase D di alcuni insegnanti, per verificare che, di fatto, tali docenti che avevano un punteggio più basso della ricorrente, pur appartenendo alla fase D, hanno avuto una sede che la ricorrente aveva indicato prioritariamente rispetto a quella assegnata.

In particolare, ma solo a titolo esemplificativo, l'insegnante LETIZIA MARIA GABRIELLA, fase D, è stata assegnata in Calabria ambito 0013 su posto comune, ambito scelto dalla stessa ricorrente AL PRIMO POSTO delle proprie preferenze territoriali.

A causa della errata applicazione delle modalità previste dal bando di mobilità territoriale si è imposto ad alcuni docenti – fra cui la ricorrente – di dover accettare un ambito meno gradito , assegnando invece quelli scelti prioritariamente, a candidati, collocati nella medesima graduatoria e fase assunzionale in posizioni deteriori, o addirittura collocati in fasi di mobilità territoriale successive (come nel caso di specie), in virtù di punteggi più bassi.



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

Orbene, nella fattispecie in esame, pertanto, si comprende che il punteggio spettante alla ricorrente **NONCHE' L'APPARTENENZA ALLA FASE C** sarebbe stato sufficiente per garantire alla medesima una sede di servizio più vicina alla sua abitazione ed inserita in posizione migliore fra le sue preferenze territoriali.

Quanto detto dimostra l'assoluta violazione dei principi di prevalenza nell'assegnazione delle sedi di servizio e determina una evidente disparità di trattamento fra i destinatari della fase C, ai quali non è stato garantito il diritto ad essere assegnati ad una delle sedi preferite in relazione ai relativi punteggi conseguiti ed alla parità della fase di appartenenza.

Sul punto, pacifica giurisprudenza asserisce che *"l'assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso debba tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori – o, nel caso in esame, inseriti in una fase di reclutamento b) preminente alla fase c) - valutate secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Trattasi, infatti, dell'unico criterio idoneo ad assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto dei fondamentali valori della trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa"* (T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. I, sent. n. 3033 del 2006).

Ed ancora, *"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate*



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

da chi lo precede” (Cfr. **Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 161 del 14.01.2013; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-ter, sent. n. 7741 del 31.07.2009**).

Tanto chiarito, è indubbio che l’algoritmo utilizzato dal Ministero – che ha manifestato palesi disfunzioni in quanto, così come dichiarato dall’Amministrazione Ministeriale e reso noto su tutte le testate giornalistiche, il detto sistema sarebbe andato in tilt a seguito delle domande pervenute in numero di gran lunga superiore rispetto alle aspettative - si ponga in manifesta violazione dei principi di ordine generale, anche costituzionali, che regolano l’agire della P.A. ed il buon andamento e l’imparzialità della stessa.

La circostanza per cui l’algoritmo che avrebbe dovuto disciplinare il funzionamento della procedura di mobilità ha commesso dei **macroscopici errori**, è stata rilevata anche dalla più recente giurisprudenza.

Nello specifico, è stato per primo il **Tribunale di Salerno 2016** ad emettere un’ordinanza di sospensione immediata del decreto di trasferimento di un’insegnante di Napoli, che aveva presentato ricorso in quanto assegnata ad una sede distante centinaia di chilometri, senza tenere in considerazione il suo punteggio e le preferenze espresse.

A seguire, c’è stata l’**ordinanza del Trib. Trani Ord. 5890 16 settembre 2016**, la quale ha dichiarato illegittima l’assegnazione dell’Ambito territoriale alla lavoratrice, in quanto in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, D.P.R. n. 487/1994, ed infine del principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli Ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento prodotta dalla docente. L'Amministrazione scolastica dovrà quindi procedere ad assegnarla in una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento medesima, in rigoroso rispetto del principio di scorrimento della graduatoria. Infatti, nel caso di specie, analogo a quello oggetto del presente ricorso, numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, sono stati assegnati in Ambiti territoriali più prossimi a quello d'origine, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice, cui invece è stato assegnato un ambito territoriale distante centinaia di chilometri.

Ulteriormente, il **Tribunale di Napoli 2016** ha deciso di accogliere il ricorso presentato da una docente di scuola primaria contro il suo trasferimento a Brescia, dichiarando l'illegittimità di tale provvedimento in quanto il suo punteggio risultava più alto rispetto ad altri colleghi che sono stati assegnati a sedi situate nella regione Campania o, comunque, più vicine al loro luogo d'origine.

Ed ancora, il **giudice del lavoro di Taranto del settembre 2016** ha evidenziato il malfunzionamento del suddetto algoritmo, in quanto la ricorrente (docente di scuola primaria)



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

non è stata trasferita nel secondo ambito territoriale che aveva indicato (Puglia), in cui invece sono state trasferite colleghe con minor punteggio (così anche **Tribunale Lavoro di Bari 2016** su ricorso cautelare presentato da una docente di educazione artistica trasferita dall'algoritmo nell'ambito della Regione Lazio).

Infine, il **Tribunale di Verbania (ordinanza del 09/02/2017)** ed il **Tribunale di Siena (ordinanza del 23/01/2017)** hanno accolto le domande cautelari proposte avverso i provvedimenti di trasferimento e assegnazione di due docenti, dichiarandone l'illegittimità e disponendone l'annullamento, con contestuale riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad ottenere un'assegnazione territoriale che rispetti l'ordine di preferenza espresso nell'istanza di mobilità e il principio di sequenza delle fasi (D e C) e dello scorrimento in graduatoria, ordinando a tal fine all'Amministrazione Scolastica di disporre l'assegnazione temporanea dei docenti ricorrenti ad uno degli ambiti di preferenza collocati nella Regione Calabria.

Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'assoluta illegittimità della modalità attraverso le quali è stata svolta la procedura di mobilità, è evidente la lesione dei diritti della ricorrente che si vede "scavalcata", nella scelta dell'assegnazione dell'ambito di servizio, da altri candidati che si trovano nella medesima graduatoria e posizione giuridica, i quali come lei hanno preso parte alla mobilità 2016/17, ma che hanno conseguito punteggio



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

deteriore rispetto a quello della ricorrente stessa, o addirittura sono collocati in una fase di mobilità territoriale successiva (fase D).

Pertanto, fermo ed impregiudicato quanto detto nei motivi che precedono, ad ogni buon conto, giova evidenziare, per mero scrupolo difensivo, le diverse falle e vizi procedurali che hanno caratterizzato l'intera procedura di mobilità disciplinata dall'**ordinanza ministeriale n. 241/2016**.

In particolare:

A) L'intera procedura di mobilità è violativa dei principi di trasparenza ed efficienza della P.A. laddove dagli elenchi dei trasferimenti non è dato comprendere in che modo gli uffici abbiano applicato i criteri, in base ai quali dovevano essere effettuate le operazioni di mobilità (peraltro, è lo stesso M.I.U.R. che riconosce che l'algoritmo utilizzato per le assegnazione è secretato).

Infatti, l'ordinanza del M.I.U.R. n. 241 dell'8.4.2016, non rende pubbliche le fasi di valutazione della domanda ed il funzionamento tecnico della mobilità ma al citato art. 6 si limita a precisare che i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. *"sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza"* ed il successivo art. 10, al comma 2, prevedeva che: *"l'Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto*



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato presso la scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti".

Orbene è evidente che solo al docente interessato è trasmessa la notifica del punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti in base al quale è stato trasferito in un dato ambito territoriale.

Invero, non è reso conoscibile in che modo abbia operato l'algoritmo informatico nell'attribuzione ai docenti degli ambiti territoriali di trasferimento, in relazione alle 4 fasi di mobilità ed in particolare in che modo sono stati applicati i criteri previsti e regolati dall'art.6 e dall'Allegato 1 al C.C.N.I. per la realizzazione delle rispettive fasi di mobilità territoriale.

Ad esempio, se un docente, in possesso di un dato punteggio e di una determinata precedenza, nella domanda di mobilità ha richiesto un dato ambito territoriale e si è visto trasferire altrove, e ritrova, invece, un collega che ha partecipato alla stessa fase di mobilità con il medesimo punteggio nell'ambito da lui stesso richiesto, non è messo nelle condizioni di poter conoscere le motivazioni per le quali è avvenuto il trasferimento del collega in quel dato ambito territoriale.

Gli elenchi così adottati non consentono, quindi, ai docenti trasferiti la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'amministrazione si è determinata ad adottare un dato



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

provvedimento, non potendo, pertanto, verificare, *ab externo*, la corretta applicazione delle norme di cui all'art. 6 ed allegato 1 del CCNI dell'8.4.2016.

Pertanto, come già esposto in punto di fatto, come la mobilità disciplinata dall'Ordinanza Ministeriale fosse inficiata da numerosi vizi di illegittimità costituzionale, attese le previsioni in essa contenute che denotano un cattivo uso del potere discrezionale dell'Amministrazione medesima, è stato già rilevato dal **T.A.R. Lazio – Roma**, che con **ordinanza cautelare n. 3588/2016**, ha chiarito che l'intera procedura è affetta da mancanza di trasparenza e da un evidente disparità di trattamento.

Da tutto quanto detto appare evidente che l'intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, è risultato affetto da un'eclatante illegittimità causata dalla totale assenza di trasparenza nell'applicazione delle norme, che non consente verificare l'esattezza delle modalità applicative in base al quale i trasferimenti sono stati attuati.

Con riguardo agli aspetti di ordine morale e materiale della controversia, giova evidenziare che i provvedimenti impugnati arrecano alla ricorrente un grave e irreparabile danno sotto diversi profili.

Innanzitutto, occorre sottolineare come il diritto al lavoro rappresenti per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e, di conseguenza, costituisca lo



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

strumento per la fruizione di beni anch'essi corrispondenti ad esigenze primarie e connotate dalla caratteristica della irreparabilità in termini monetari del danno eventualmente derivato dalla loro lesione.

Afferente a tale specie di danno deve esser considerata l'impossibilità per la ricorrente di contribuire alle necessità della propria famiglia, in considerazione del fatto che, chiaramente, l'assegnazione di una sede dislocata così tanto lontana rispetto alla residenza del proprio nucleo familiare determini un danno irreparabile.

L'irreparabilità del richiamato danno, quindi, consiste nell'impossibilità di poter vivere adeguatamente e dignitosamente la propria vita, in una sede sin troppo distante dal marito ed ai propri affetti.

Prevedibilmente, inoltre, la lontananza dalla propria residenza e l'impossibilità di tornare a casa indurrà, per forza maggiore, la ricorrente a trovare un alloggio nei pressi dell'istituto scolastico, con ulteriore aggravio economico per la propria famiglia.

Non si può dubitare, infatti, che: 1) l'affitto di un alloggio e/o abitazione a cui la ricorrente dovrà provvedere; 2) le spese giornaliere che la stessa dovrà sostenere per garantire il proprio mantenimento; 3) le spese che già sostiene per la contribuzione al menage familiare, rappresentino tutte circostanze che aggravano, in modo esorbitante, la situazione economica dell'odierna ricorrente.



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

Pertanto, risulta palese che la richiamata assegnazione arreca un danno economico e delle concrete difficoltà morali e materiali che, già di per sé, costringerebbero la ricorrente a rinunciare alla detta assegnazione, risultando, di fatto, impossibile per la stessa stare vicino alla propria famiglia, nonché garantirne il sostentamento unitamente al proprio, considerando la sproporzione tra le spese che sarebbe costretta a sostenere rispetto allo stipendio che la stessa percepisce.

Di conseguenza, risulta palese il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad un ambito territoriale che rispetti il principio della vicinorietà, limitrofo alla residenza del proprio nucleo familiare, e che le consentirebbe di prestare la propria attività lavorativa senza alcun pregiudizio.

Sul punto non v'è chi non veda come l'attuale assegnazione arreca gravi danni economici alla ricorrente.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Sig.ra CEFALA' MARIA STELLA, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, co. 2° c.p.c., voglia ordinare alle parti resistenti, di accertare



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

il pregiudizio alla sfera lavorativa ed economica subito dalla ricorrente in virtù di un sistema illegittimo e fondato su un algoritmo alterato, e per l'effetto di tale riconoscimento disporre:

- **In via principale**, sospendere e/o revocare il provvedimento di assegnazione definitiva e, comunque, disporre ogni altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e *subendo* dalla stessa per tutti i motivi sopradetti;
- **Nel merito**, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva in base ALLA PRIORITA' DATA DALL'APPARTENENZA ALLA FASE C, presso una sede scolastica sita nell'ambito territoriale della Calabria più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare ed in particolare presso l'ambito territoriale della Provincia di Vibo Valentia 0013 inserito al primo posto delle proprie preferenze all'interno della domanda di mobilità;
- **accertare e dichiarare**, il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla ricorrente.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con distrazione a favore del procuratore costituito.

Salvis Juribus



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

In via istruttoria:

Ordinare, ove ritenuto necessario, all'Amministrazione resistente di esibire in giudizio gli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto l'assegnazione, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo, della FASE di appartenenza e delle eventuali precedenti.

Si allegano i seguenti documenti:

- Domanda mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale presentata dalla ricorrente;
- Documenti attestanti l'identità della parte ricorrente.

CCNL

OM

GIURISPRUDENZA

PROSPETTO MOVIMENTAZIONE

23

Dichiarazione ai fini del contributo unificato

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 6 quater, lettera c), come introdotto dal D.L. n° 98 del 06.07.2011, di modifica del DPR n°115 del 30.05.2002, aggiornato dalla Legge n° 228 del 24.12.2012, si dichiara che la presenta causa è di valore INDETERMINABILE.

Paternò 30/04/2019

Avv. Cinzia Caruso



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI**

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto Avv. Caruso Cinzia, in qualità di procuratore della Sig.ra CEFALA' MARIA STELLA,
giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

-Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale della Calabria più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare, e, comunque, inserito fra quelli richiesti per primi nella domanda di mobilità;

- l'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)*", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- tutti i docenti che hanno ottenuto sede definitiva di servizio a seguito del piano di mobilità 2016/17 negli ambiti territoriali prescelti dalla ricorrente all'interno della propria domanda di mobilità sono potenziali controinteressati, in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

in virtù di punteggio o della fase, ed, in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser trasferita al posto di uno di detti docenti;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere dunque notificato ai docenti potenzialmente controinteressati.

RILEVATO CHE

-La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presente ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;

- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per la ricorrente;

- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;

- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avvocato

FA ISTANZA



Avvocato Cinzia Caruso

Avvocato Grazia Distefano

Avvocato Federica Pappalardo

Dott.ssa Carmela Cottone

Dott.ssa Serena Iuculano

Affinché il Giudice adito, autorizzi la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U

Paternò li 30/04/2019

Avv.to Cinzia Caruso

